

Determina n. 0334 /Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

OGGETTO: Liquidazione somme a titolo di indennità sostitutiva ferie maturate e non fruite ex dipendente "omissis".

In data 09 MAR. 2022, nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico - procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché Dirigente Responsabile U.O.S. Stato Giuridico del personale dipendente e Formazione, si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con nota del 24/02/2022, acquisita in atti con prot. n. 8854 del 24/02/2022, l'ex dipendente "omissis" ha richiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute;

LETTO l'art. 33 del CCNL Comparto Sanità triennio 2016/2018. che ai commi 9, 11, 14, 15 e 16 testualmente recita:

"9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. ...omissis...

16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare In tal caso, il godimento delle ferie deve

essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.”;

VISTO l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che testualmente dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale ...omissis... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ...omissis...”; LETTI i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0032937 P-4.17.1.7.5 del 06.08.2012 e DFP 0040033 P-4.17.1.7.5 del 08.10.2012, da cui si evince che la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 citato, e che nel divieto in esame non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

VISTO l'atto con il quale si è proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente “omissis” in data 28/02/2022;

RILEVATO che il medesimo, per come comunicato dall'ufficio rilevazione presenze, alla data della risoluzione del rapporto lavorativo presenta un residuo ferie maturate e non fruiti, pari a complessivi 142 giorni per il periodo 2010 – 2022;

RILEVATO, altresì, che in tale periodo l'ex dipendente si è assentato in maniera discontinua per motivi di salute (malattia e grave patologia);

ATTESO, pertanto, che a causa del verificarsi dell'assenza per malattia di cui sopra, si è determinata la conseguente sospensione delle ferie maturate, ai sensi del comma 15 del citato articolo;

EVIDENZIATO, per come su esposto, che l'accumulo dei giorni di ferie e il mancato godimento delle stesse sono stati determinati da cause indipendenti dalla volontà dell'ex dipendente;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore di “omissis”, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari a giorni 142, della somma complessiva di € 8.649,07 al lordo delle ritenute di legge;

VISTA la vigente normativa contrattuale;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Di procedere alla liquidazione, in favore dell'ex dipendente “omissis”, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruiti (pari a giorni 142), dell'importo complessivo di € 8.649,07 al lordo delle ritenute di legge.
2. Di imputare la spesa predetta sul corrispondente centro di costo del bilancio di competenza.

3. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Pensioni, per gli adempimenti di competenza.
4. Di dare atto che il nominativo dell'ex dipendente coperto da "omissis" è esplicitato in apposito documento sottoscritto dal responsabile del procedimento, allegato alla presente determina, non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Responsabile U.O. Stato Giuridico
del personale dipendente e Formazione
Dr. Massimo Oliverio

Firme

Il Direttore ad interim U.O.C. Gestione e
Sviluppo Risorse Umane e Formazione
Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Dipartimento Servizi
Tecnico - Amministrativi
Dr. Giuseppe Fico

*

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 09 MAR. 2022 con protocollo n. 0750

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi
Dr.ssa Anna Giordano